

## ACCORDO

Tra

MIUR

e

la Regione Sardegna

per

### **“La realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dell’offerta di istruzione”**

## PREMESSO

- che nella Regione Sardegna l’insuccesso scolastico e l’abbandono registra dati comparativamente negativi;
- che dai risultati scaturiti dalla recente indagine OCSE - PISA sul “Livello di competenza dei quindicenni italiani” l’Italia e, ancor più, la regione Sardegna figurano fra le aree geografiche in cui risulta più alta la percentuale di allievi con scarse competenze di base e logico-matematiche e scarsa capacità di applicazione delle stesse per la soluzione di problemi di realtà;
- che l’attuale contesto economico rende sempre più necessarie politiche di integrazione tra scuola e mondo del lavoro

## PRESO ATTO

- che la Regione Sardegna, nel quadro degli obiettivi di Lisbona e allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano nell’isola, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale attraverso una più efficace offerta integrata di istruzione e formazione;
- che, per perseguire i suddetti obiettivi, il Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - Asse IV – Capitale Umano, prevede specifici interventi finalizzati ad “aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie”;
- che nel Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 sono state previste risorse per una linea di attività .....

- che la Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo sviluppo“, già oggetto di condivisione con le Regioni, prevede, tra l’altro, interventi finalizzati al raggiungimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento dei giovani in coerenza con la strategia per la politica ordinaria per l’istruzione;
- che in coerenza con gli obiettivi definiti dal QSN gli interventi “a favore dell’innalzamento della qualità dell’istruzione” saranno realizzati anche attraverso la confluenza di risorse comunitarie e nazionali con i piani di intervento relativi ai tre fondi FESR, FSE e FAS;
- che la Regione Sardegna, ha attivato interventi specifici mirati a:
  - o far conseguire le competenze chiave di cittadinanza;
  - o far acquisire competenze di base adeguate all’inserimento nella vita sociale e al proseguimento degli studi, competenze tecnico professionali adeguate per un immediato ed autonomo inserimento nel mondo del lavoro;
  - o potenziare le capacità di scelta dei giovani in un passaggio delicato e determinante per i loro percorsi formativi e di vita;
  - o sviluppare processi di insegnamento/apprendimento diversi da quelli tradizionali con capacità attrattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, nei confronti di giovani che in precedenza hanno abbandonato il mondo della scuola ed occasioni di incontro con la cultura del lavoro;

#### CONSIDERATO

- che la programmazione 2007-2013 pone, all’interno di una politica complessiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento e delle competenze chiave, assicurare l’equità di accesso e nel contempo le eccellenze e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica;
- che tali obiettivi assumono una particolare rilevanza nelle aree dell’Obiettivo Convergenza, nelle quali le condizioni di debolezza del contesto sono più accentuate e più difficilmente raggiungibili gli obiettivi di equità e coesione definiti a livello nazionale e comunitario;
- che un obiettivo trasversale del QSN 2007-2013 è quello di elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione;
- che un ulteriore valore aggiunto è costituito dalla complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali, basata su una costante attività di concertazione;
- che il conseguimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento si può realizzare rafforzando e integrando le politiche nazionali con interventi regionali a favore della maggiore attrattività della scuola, e del miglioramento della qualità del servizio scolastico e di istruzione, in generale;

#### RITENUTO

- di dover sostenere adeguatamente l’innalzamento del livello della qualità della scuola in Sardegna con una opportuna sinergia tra la Regione stessa e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la promozione di specifiche attività didattiche che, attraverso

metodologie innovative, rendano più attrattivo l'apprendimento e promuovano il successo scolastico;

- che l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa passa anche attraverso un ambiente di apprendimento sereno e ordinato e un corretto rapporto docente/discente in quanto il "bene stare a scuola" di studenti ed insegnanti ha un impatto positivo sui risultati dell'apprendimento e sul recupero della dispersione scolastica;
- che debbano, peraltro, concorrere all'innalzamento qualitativo del livello dell'offerta educativa:
  - a) l'allungamento del tempo scuola;
  - b) un efficace più flessibile rapporto docente/discenti e il connesso incremento del tempo scuola individuale;
  - c) un diffuso potenziamento dell'offerta che permetta di trattenere i giovani all'interno del circuito formativo per il tempo necessario ad assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione;

#### VISTI

- l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il DPR n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge Costituzionale 3/01, che ha riconosciuto alla regione la potestà legislativa, concorrente con quella dello stato, in materia di istruzione, tranne che per le norme generali;
- la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il Consiglio Europeo di Lisbona 23-24 marzo 2000 in cui è stato concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza;
- l'Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi di base minimi nazionali;
- l'art.1 comma 622 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) con cui si dispone l'innalzamento dell'obbligo scolastico e l'elevamento dell'accesso al lavoro;
- il D.M.139 del 22/8/2007 sul nuovo obbligo di istruzione;
- il QSN 2007/2013;
- Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013;
- il PO FSE \_\_\_\_\_ 2007-2013;
- il PON FSE "Competenze per lo sviluppo";

Il MIUR e la Regione \_\_\_\_\_

#### SANCISCONO IL SEGUENTE ACCORDO

I. Entrambe le parti si impegnano:

- ad attivare una strategia appropriata atta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano di cui la Sardegna dispone e a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie che si

rendono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

- a sostenere adeguatamente l'innalzamento del livello della qualità della scuola in Sardegna per la promozione di specifiche attività didattiche che, attraverso metodologie innovative, rendano più attrattivo l'apprendimento e promuovano il successo scolastico;
  - a sostenere l'obbligo d'istruzione a 16 anni attraverso l'integrazione tra scuola, formazione e formazione sul lavoro;
  - a migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastico-formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione-formazione anche attraverso la formazione del personale docente e non docente;
  - a sostenere l'insegnamento della matematica e delle scienze e della tecnologia nella scuola e nella formazione;
  - a favorire l'innovazione didattica;
  - a garantire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa mediante:
    - a) l'allungamento del tempo scuola, attraverso il rafforzamento con attività integrative, dell'orario curricolare;
    - b) un diffuso potenziamento dell'offerta di istruzione e formazione, anche attraverso programmi specifici di recupero dell'abbandono scolastico;
- 
- - si impegnano a sperimentare, di concerto con il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, forme di alternanza scuola - lavoro e di apprendistato di primo e terzo livello ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  - per la realizzazione delle iniziative progettuali sperimentali le parti si impegnano a ricorrere in via prioritaria all'utilizzo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) iscritto nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, destinatario, nell'anno scolastico 2008/2009, di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione, e che nell'anno scolastico 2009/2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili;
  - in subordine, e fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto dalla Regione, potrà essere utilizzato altro personale docente ed ATA, sempre iscritto nelle suddette graduatorie ad esaurimento;
  - il predetto personale costituirà una dotazione aggiuntiva a disposizione di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nei progetti. In tale ottica, il personale sarà impegnato in via continuativa nella realizzazione delle iniziative progettuali sperimentali, fatta salva la necessità di utilizzare il medesimo personale per la copertura di supplenze brevi e saltuarie, per le quali abbia titolo, che si renderanno disponibili nella scuola di assegnazione;
  - al personale appartenente alla dotazione aggiuntiva, impiegato per le finalità di cui sopra, è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
  - al personale spetta, per i periodi in cui è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte;
  - con successivo accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Sardegna saranno individuate le scuole destinatarie delle iniziative progettuali sperimentali.

II. La Regione \_\_\_\_\_, per il biennio di riferimento 2008-2010, per il raggiungimento di tali obiettivi si impegna a destinare € \_\_\_\_\_ dalle risorse del PO \_\_\_\_\_ FSE 2007-13;

III. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle scuole destinatarie dei progetti previsti dal presente accordo, si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;

IV. Il presente Accordo ha efficacia a partire dall'anno scolastico .....

Roma, .....

Il Ministro

Il Presidente